



*Non Mi Molestare!*

*Seminario sulla prevenzione e la tutela dalle molestie nei luoghi di lavoro*

Verso una cultura della parità:  
Codice di condotta INGV e  
strumenti giuridici per la tutela  
delle vittime di molestie sul luogo  
del lavoro

*Avvocata: Barbara Felici*

*Ass. Differenza Donna*



**INGV**

Roma, 23 Febbraio 2011 - Sala Conferenze INGV



## Indice:

- Genere come fattore di rischio;
- Definizioni;
- Le molestie sessuali nella giurisprudenza;
- Il contributo della Contrattazione Collettiva;
- Conclusioni.



## GENERE COME FATTORE DI RISCHIO

Dagli anni '80 gli organismi comunitari hanno svolto un ruolo di promozione e di impulso per i legislatori nazionali, assegnando al tema delle molestie sessuali una centralità all'interno della promozione della parità fra i sessi del mondo del lavoro.



*Non Mi Molestare!*

## FINALMENTE UNA DEFINIZIONE!

Il D.lgs. 145/2005, in attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, ci fornisce alcune definizioni di

*"MOLESTIA"*



Roma, 23 Febbraio 2011 - Sala Conferenze INGV



## FINALMENTE UNA DEFINIZIONE!

### Molestia:

“Comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile degradante, umiliante e offensivo”



## FINALMENTE UNA DEFINIZIONE!

### Molestia sessuale:

“Comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”



*Non Mi Molestare!*

## FINALMENTE UNA DEFINIZIONE!

Inoltre, lo stesso D. Lgs. 145/2005 ridefinisce anche la discriminazione DIRETTA ed INDIRETTA, in cui rientrano le molestie e le molestie sessuali



Roma, 23 Febbraio 2011 - Sala Conferenze INGV



*Non Mi Molestare!*

## L'EMERSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE MOLESTIE SESSUALI

Il D.Lgs. n. 145/2005 prevede:

**TUTELA CIVILISTICA:** il diritto del soggetto vittima di discriminazioni o di molestie al risarcimento del danno anche non patrimoniale

**DANNO DA MOLESTIE: DANNO AUTONOMO - DANNO ESISTENZIALE - DANNO EVENTO**







*Non Mi Molestare!*

## L'EMERSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE MOLESTIE SESSUALI

TUTELA PENALISTICA: il nostro ordinamento non prevede una fattispecie autonoma

Rinvio agli artt.:

609 bis c.p. "chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso d'autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni"



**INGV**

Roma, 23 Febbraio 2011 - Sala Conferenze INGV



## L'EMERSIONE GIURISPRUDENZIALE DELLE MOLESTIE SESSUALI

- 323 c.p.: "violenza privata";
- 594 c.p.: "ingiuria"
- 595 c.p. "diffamazione"
- 605 c.p.: "sequestro di persona"
- 605 c.p.: "abuso d'ufficio"
- 610 c.p.: "violenza privata"
- 612 c.p.: "minaccia"
- 660 c.p.: "molestia o disturbo alle persone"



*Non Mi Molestare!*

## IL CONTRIBUTO FONDAMENTALE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

L'esperienza dei codici di condotta contrattati

“Il codice di condotta per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie sessuali e morali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”



**INGV**

Roma, 23 Febbraio 2011 - Sala Conferenze INGV



## “Il codice di condotta dell’INGV”

### ART. 1

*“Il presente codice si prefigge l’obiettivo di prevenire gli atti e i comportamenti, ivi incluse le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona e, nel caso in cui esse si verificano, si pone a garanzia di un ricorso semplice a procedure adeguate per affrontare il problema ed evitarne recrudescenze”*





*Non Mi Molestare!*

# GRAZIE!

Avvocata Barbara Felici  
Associazione Differenza Donna

barbara\_felici@yahoo.it



**INGV**

Roma, 23 Febbraio 2011 - Sala Conferenze INGV